

COMUNE DI MOTTACAMASTRA

PROVINCIA DI MESSINA

N. 39 Reg.

Del 23.11.1998

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Adozione schema di regolamento comunale per la disciplina del canone sulle iniziative pubblicitarie che incidono sull'arredo urbano e l'ambiente.

L'anno millenovecentonovantotto il giorno ventitre del mese di novembre alle ore 17.00 e seguenti nella Casa Comunale e nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta di inizio disciplinata dal comma II° dell'art. 30 della Legge Regionale 06.03.1986 n° 9 esteso ai Comuni dall'art. 58 della stessa L.R. in seduta non urgente che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma dell'art. 48 dello stesso ordinamento, alla trattazione dell'argomento risultano presenti:

N	CONSIGLIERI	P.	A	N	CONSIGLIERI	P	A
01	MAUGERI SALVATORE	X		07	OLIVERI FRANCESCO		X
02	ABBATE ROBERTO	X		08	PAFUMI ALFIO	X	
03	COSENTINO GIUSEPPE		X	09	BLANCATO SALVATORE		X
04	SCARPIGNATO ANDREA	X		10	CURRENTI FRANCESCO	X	
05	DEL POPOLO PATRIZIA	X		11	MONTE GIUSEPPE S.		X
06	TATT' CARMELO	X		12	BARTORILLA FRANCO	X	
	Assegnati n° 12				Presenti n° 8		
	In carica n° 12				Assenti n° 4		

Risultato legale, ai sensi del citato comma dell'art. 30 della L.R. 06.03.1986 n° 9, il numero degli intervenuti.

Assume la presidenza il Sig. Maugeri Salvatore nella sua qualità di Presidente del Consiglio.

Partecipa il Segretario Dott. Costa Annamaria.

Ai sensi dell'art. 184 - ultimo comma - dell' O.A. EE.LL. vengono designati i scrutatori i consiglieri:

La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto che, ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n° 142, recepito dalla L.R. n° 48/91, sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, hanno espresso:

- Il responsabile del servizio interessato, per la regolarità tecnica parere FAVOREVOLE
- Il responsabile di Ragioneria, per la regolarità contabile, parere FAVOREVOLE
- Il Segretario Comunale, sotto il profilo della legittimità parere FAVOREVOLE.

Presenti n.8 consiglieri.

Il Presidente dà atto che nel corso della precedente seduta del 9.11 u.s. il Consiglio aveva di già esaminato lo schema di regolamento di cui all'oggetto, riferendo altresì che era emerso l'intendimento di emendare il testo del medesimo, aggiungendo all'art 21 il seguente periodo:" tranne che per modeste dimensioni che non superino i mq. 1,5, ferma restando il parere dell'ufficio tecnico comunale".

Acquisiti, seduta stante, su tale emendamento i pareri favorevoli dei responsabili del servizio e del Segretario comunale ,si passa alla votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Adozione schema di regolamento comunale per la disciplina del canone sulle iniziative pubblicitarie che incidono sull'arredo urbano e l'ambiente", proposta il cui testo si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

Acquisiti sulla stessa i pareri prescritti dall' 53 della L. n° 142/1990, come recepito dalla L.R.n° 48/1991;

Udita la proposta di emendamento da apportarsi allo schema di regolamento concernente l'oggetto;

Acquisiti sull'emendamento proposto i pareri favorevoli dei responsabili del servizio e del Segretario Comunale;

Visti gli artt. 52 e 62 del D.L.vo 15.12.1997 n° 446;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana, come modificato ed integrato dalla L.R. n° 48/1991;

Con il voto favorevole, espresso per alzata di mano, di n° 5 consiglieri su n° 5 votanti (dalla votazione si astengono i consiglieri Sigg. Currenti,Pafumi e Bartorilla).

DELIBERA

1)Approvare la proposta di deliberazione avente per oggetto: "Adozione schema di regolamento comunale per la disciplina del canone sulle iniziative pubblicitarie che incidono sull'arredo urbano e l'ambiente", apportando all'allegato schema di regolamento l'emendamento di cui appresso:

Art:21: aggiunta, in fine, del seguente periodo: " tranne che per modeste dimensioni che non superino i mq 1,5, ferma restando il parere dell'Ufficio tecnico comunale".

Letto e sottoscritto

Il Consigliere Anziano

Prof. Giuseppe Orsini

Il Presidente

[Signature]

Il Segretario Comunale

[Signature]

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Comunale

Dal 29.11.1998 al 13.12.1998 con il n°

REPUBBLICA

DL 12-1-1999 AL 26-1-1999

IL RESPONSABILE

[Signature]

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE VISTI GLI ATTI D'UFFICIO ATTESTA

Che la presente Deliberazione, ai sensi della L.R. n. 44/1991;

è stata affissa all'Albo Pretorio il giorno festivo 29.11.1998 per rimanervi per giorni 15 consecutivi (art. 11 comma 1°) sarà

con nota n. _____ del _____ è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari (art 15, commi 3 e 4)

con nota n. 5/13 del 30-11-98 è stata trasmessa al CO.RE.CO Sez. Provinciale di Messina. *[Signature]*

per il controllo ex art. 15 comma 1°, della L.R. 44/91

per il controllo ex art. 15 comma 2°, della L.R. 44/91 (iniziativa del collegio)

per il controllo ex art. 15 comma 3°, della L.R. 44/91 (iniziativa di un gruppo consiliare)

per il controllo ex art. 15 comma 5°, della L.R. 44/91 (richiesta di 1/5 dei consiglieri)

Dalla residenza Municipale il 30/11/1998

IL Segretario Comunale

[Signature]

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

non essendo pervenuta comunicazione di annullamento, nei termini di cui all'art. 19 L.R. 44/91, da parte del CO.RE.CO., che ha ricevuto i chiarimenti in data _____

la presente è pervenuta il _____

non avendo il CO.RE.CO. riscontrato vizi di legittimità nella seduta del _____ m. _____

Li _____

Il Segretario Comunale

DECISIONE CO.RE.CO.

CO.RE.CO. SEZ. CENTRALE

SI ATTESTA

OGG NELLA SEDUTA DEL 12.12.1998

NON HA RILEVATO VIZI DI LEGITTIMITA' CON DECISIONE N° 855/R/8560

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio _____

Li _____

Il Responsabile dell'Ufficio di Segreteria

In esecuzione della presente deliberazione sono stati

emessi i seguenti mandati:

N. _____ del _____ di L. _____
N. _____ del _____ di L. _____

Il Ragioniere _____

N. _____

COMUNE DI M O T T A C A M A S T R A

(Provincia di M E S S I N A)

ATTI ISTRUTTORI DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE

Nella seduta del 31.07.98 ore _____

P R O P O S T A

OGGETTO:

ADOZIONE SCHEMA DI REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL CANONE SULLE INIZIATIVE PUBBLICITARIE CHE INCIDONO SULL'ARREDO URBANO E L'AMBIENTE.

FORMULAZIONE:

VISTO l'art. 52 del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446 che attribuisce ai comuni la potestà regolamentare generale in materia di tributi comunali;
VISTO l'art. 62 del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446 che detta norme particolari in materia di canone per l'installazione di mezzi Pubblicitari;
RITENUTO dover ~~av~~avvalere delle attribuzioni conferite al Comune in materia, mediante l'istituzione del canone e l'adozione di apposito regolamento comunale, sottoponendo le iniziative pubblicitarie che incidono sull'arredo urbano e l'ambiente ad un regime autorizzatorio e assoggettandole ad un canone in base a tariffa;
VISTO lo schema di regolamento predisposto dall'Ufficio Tributi avente ad oggetto la disciplina del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari che incidono sull'arredo urbano e l'ambiente, che, allegato alla presente proposta, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
VISTO lo statuto Comunale;
Visto l'O.R.E.L. vigente nella Regione Siciliana;

P R O P O N E

- 1) Istituire ad ogni effetto di legge il Canone per l'installazione di mezzi pubblicitari che incidono sull'arredo urbano e l'ambiente nel territorio del Comune di Motta Camastra;
- 2) Esaminare ed approvare l'unito schema di Regolamento Comunale per la disciplina del Canone per l'installazione di mezzi pubblicitari che incidono sull'arredo urbano e l'ambiente.

23.10.98


Il Proponente

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

FAVOREVOLE

DATA, 23-10-18

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



[Handwritten signature]

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA

Per la regolarità contabile L'Ufficio di Ragioneria

Esprime parere FAVOREVOLE

DATA, 26-10-1998

Il Responsabile del Servizio




Visto se ne attesta la copertura finanziaria (art. 55 comma 5) ed il relativo impegno di spesa, per complessive L. _____ viene annotato sul Cap. _____ Cod. _____ del Bilancio _____

DATA, _____

Il Responsabile del Servizio

===== ANNOTAZIONE DELL'UFFICIO SEGRETERIA =====



DATA, _____


IL Responsabile del Servizio

===== PARERE DEL SEGRETARIO =====

Esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità.

DATA, _____

IL Segretario



PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA

Per la regolarità contabile L'Ufficio di Ragioneria

Esprime parere FAVOREVOLE

DATA, 26-10-1998

Il Responsabile del Servizio




Visto se ne attesta la copertura finanziaria (art. 55 comma 5) ed il relativo impegno di spesa, per complessive L. _____ viene annotato sul Cap. _____ Cod. _____ del Bilancio _____

DATA, _____

Il Responsabile del Servizio

===== ANNOTAZIONE DELL'UFFICIO SEGRETERIA =====



DATA, _____


IL Responsabile del Servizio

===== PARERE DEL SEGRETARIO =====

Esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità.

DATA, _____

IL Segretario



DECISIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

APPROVATA: _____

RINVIATA: _____

ASSESSORI ASSENTI : _____

Addi, _____

Il Sindaco

Il Segretario Comunale

COMUNE DI MOTTA CAMASTRA
Provincia di Messina

**SCHEMA DI REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA DEL CANONE SULLE
INIZIATIVE PUBBLICITARIE CHE
INCIDONO SULL'ARREDO URBANO E
L'AMBIENTE.**

IL PRESENTE REGOLAMENTO E' STATO RIPUBBLICATO ALL'ALBO PNETORIO
COMUNALE, DAL 12.01.1999 AL 26.01.1999, E' ENTRATO IN VIGORE IL
27.01.1999.

MOTTA CAMASTRA li 29/1/1999

IL SEGRETARIO COMUNALE



TITOLO 1

Oggetto del regolamento.

Art.1

Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento disciplina le iniziative pubblicitarie che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente, nell'ambito del territorio comunale.
2. Il regolamento si applica esclusivamente ai mezzi pubblicitari installati in luoghi pubblici o aperti al pubblico, o da tali luoghi percepibili.
3. Salvi i casi espressamente stabiliti da leggi statali e regionali, o da altri regolamenti del Comune, nessuno può intraprendere iniziative pubblicitarie senza aver ottenuto l'autorizzazione, e senza aver pagato il canone.

TITOLO 2

L'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari

Art.2

Domanda per il rilascio dell'autorizzazione.

1. Chiunque intende installare, anche temporaneamente, mezzi pubblicitari nei luoghi di cui all'art.1, comma 2, del presente regolamento, deve farne domanda scritta al Comune.
2. La domanda deve contenere:
 - a) le generalità complete del richiedente e del suo legale rappresentante, ed i rispettivi codici fiscali;
 - b) la durata della pubblicità, le dimensioni, l'esatta ubicazione degli impianti pubblicitari ed i mezzi pubblicitari che si intendono installare;
 - c) la sottoscrizione del richiedente o del suo legale rappresentante.
3. L'originale della domanda deve essere redatta in conformità alla legge sul bollo e deve essere corredata di due copie in carta semplice, da utilizzare per i pareri dell'Ufficio Tecnico Comunale e della Polizia Municipale.
4. La domanda dev'essere inoltrata anche se l'installazione è esente dal pagamento del canone.

Art.3

Allegati alla domanda.

1. Alla domanda vanno altresì allegati gli elaborati tecnici e i disegni illustrativi indicanti:
 - a) il tipo di mezzo di effettuazione della pubblicità;
 - b) i materiali da adoperare nella loro fabbricazione e nell'eventuale struttura di sostegno;
 - c) le eventuali norme legislative e regolamentari che disciplinano la realizzazione dei manufatti, ai sensi dell'art.49, comma 3, del regolamento di esecuzione del Nuovo codice della strada approvato con Dpr 16/12/1992, n.495.

Art.4

Rilascio dell'autorizzazione.

1. L'Ufficio comunale competente, esperite le procedure di istruzione procede al rilascio delle autorizzazioni.
2. Nel caso in cui sia autorizzata l'installazione dei mezzi pubblicitari su spazi ed aree pubbliche, il rilascio dell'autorizzazione vale anche come concessione.

Art.5

Uso dell'autorizzazione.

1. Salvi i casi in cui è diversamente stabilito da leggi dello Stato o della Regione, la autorizzazione è personale e non può essere trasferita a terzi.
2. L'autorizzazione è valida solo per la località, la durata, la superficie e le installazione autorizzate.
3. Allo scadere dell'autorizzazione, o in caso di revoca anticipata, il proprietario dei mezzi pubblicitari deve rimuoverli a proprie spese e ripristinate lo stato dei luoghi.

Art.6

Rinnovo dell'autorizzazione.

1. Almeno 30 giorni liberi prima della scadenza di una autorizzazione, l'interessato può richiedere il rinnovo osservando, in quanto applicabili, le norme stabilite dal presente regolamento per il rilascio.

Art.7

Revoca dell'autorizzazione.

1. L'autorizzazione può essere revocata per i motivi di pubblico interesse.
2. L'autorizzazione dev'essere revocata quando l'interessato ha violato norme stabilite dal presente regolamento, essendo in ritardo con il pagamento delle rate scadute entro 30 giorni dal ricevimento della lettera raccomandata di messa in stato di mora.
3. La revoca dell'autorizzazione per motivi d'interesse pubblico dà diritto alla restituzione del canone pagato in anticipo.
4. La revoca dell'autorizzazione per colpa del concedente fa sorgere il diritto del Comune a trattenere il canone pagato in via anticipata, a titolo di penale.

TITOLO III

Individuazione della tipologia dei mezzi di effettuazione della pubblicità esterna che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente.

Art.8

Tipologia.

1. Agli effetti del presente regolamento, i mezzi di effettuazione della pubblicità esterna che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente sono:
 - a) le insegne di esercizio,
 - b) le preinsegne;
 - c) le sorgenti luminose;
 - d) i cartelli;
 - e) gli striscioni, le locandine e gli stendardi;
 - f) i segni orizzontali reclamistici;
 - g) gli impianti pubblicitari di servizio;
 - h) gli impianti di pubblicità o propaganda;
 - i) le sorgenti acustiche.

Art.9

Insegne di esercizio.

1. Per "insegna di esercizio" s'intende la scritta in caratteri alfanumerici, completa eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.

Art.10

Preinsegna.

1. Per "preinsegna" s'intende la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 Km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.

Art.11

Sorgente luminosa.

1. Per "sorgente luminosa" s'intende qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.

Art.12

Cartello.

1. Per "cartello" s'intende un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

Art.13

Striscione, locandina e stendardo.

1. Per "striscione", "locandina" e "stendardo" s'intende l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido.

Art.14

Segno orizzontale reclamistico.

1. Per "segno orizzontale reclamistico" s'intende la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

Art.15

Impianto pubblicitario di servizio.

1. Per "impianto pubblicitario di servizio" s'intende qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e strade (fermate autobus, pensiline, transenne parapendonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

Art.16

Impianto di pubblicità e propaganda.

1. Per "impianto di pubblicità o propaganda" s'intende qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

Art.17

Sorgente acustica.

1. Per "sorgente acustica" s'intende qualsiasi apparecchio amplificatore quali altoparlanti, megafoni e simili.

TITOLO IV

Modalità di impiego dei mezzi pubblicitari.

Art.18

Dimensioni.

1. Le preinsegne hanno forma rettangolare e dimensioni contenute entro i limiti inferiori di 1 m x 0.20 m e superiori di 1.50 m x 0.30 m. È ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di sei preinsegne per ogni senso di marcia a condizione che le stesse abbiano le medesime dimensioni e costituiscano oggetto di un'unica autorizzazione.

Art.19

Caratteristiche.

1. I cartelli, le insegne d'esercizio, le preinsegne, gli striscioni, le locandine, i segni orizzontali reclamistici, gli impianti pubblicitari di servizio e gli impianti di pubblicità o propaganda devono essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.
2. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.
3. Qualora le suddette strutture costituiscono manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentato prima del ritiro dell'autorizzazione di cui all'articolo 4 del presente regolamento.
4. I cartelli, le insegne di esercizio, i segni orizzontali reclamistici, gli impianti pubblicitari di servizio e gli impianti di pubblicità o propaganda hanno sagoma regolare, che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. Occorre altresì evitare che il colore rosso utilizzato nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi

- pubblicitari costituisca sfondo di segnali stradali di pericolo, di precedenza e d'obbligo, limitandone la percettibilità.
5. Il bordo inferiore dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari, ad eccezione degli impianti pubblicitari di servizio, posti in opera fuori dai centri abitati, deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 1.5 m rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente. Il bordo inferiore degli striscioni, delle locandine e degli standardi, se posizionati al di sopra della carreggiata, sia sulle strade urbane che sulle strade extraurbane, deve essere in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 5.1 m rispetto al piano della carreggiata.

Art.20

Caratteristiche dei mezzi pubblicitari luminosi.

1. Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio, le preinsegne; gli striscioni, le locandine e gli standardi; gli impianti pubblicitari di servizio e quelli di pubblicità o propaganda luminosi, per luce propria o per luce indiretta, posti fuori dai centri abitati, in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, non possono avere luce né intermittente, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per mq, o che, comunque, provochi abbagliamento.
2. Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi hanno una sagoma regolare che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso e del verde, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica luminosa specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. Nel caso di intersezioni semaforizzate, ad una distanza dalle stesse inferiore a 300 m, fuori dai centri abitati, è vietato l'uso dei colori rosso e verde nelle sorgenti luminose, nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari posti a meno di 15 m dal bordo della carreggiata, salvo motivata deroga da parte dell'ente concedente l'autorizzazione.
3. La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare farmacie, ambulatori e posti di pronto soccorso.

TITOLO V

Divieti, limitazioni e agevolazioni.

Art.21

Luoghi sottoposti a vincoli paesaggistici, o d'interesse storico ed artistico.

1. Lungo le strade, nell'ambito e in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o di luoghi di interesse storico o artistico, è vietato collocare cartelli e altri mezzi pubblicitari. *"TRAMME CHE PER MODERNE DIMENSIONI CHE NON SUPERANO I MQ. 1,5, FERMO RESTANDO IL PARABO DALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE.*

Art.22

Pubblicità sonora a mezzo di apparecchi amplificatori.

1. La pubblicità sonora per mezzo di apparecchi amplificatori è consentita dalle ore 8.00 alle ore 13.00, e dalle ore 17.00 alle ore 21.00.

Art.23

Riduzione del canone.

1. Il canone è ridotto a metà:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni e d'ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c) a spettacoli viaggianti.

Art.24

Esenzioni dal canone.

1. Sono esenti dal canone:
 - a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi

- purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo mq per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo mq e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di mq;
 - c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
 - d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
 - e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente all'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stese o lungo l'itinerario di viaggio, per parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
 - f) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi e di beneficenza;
 - g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
 - h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
 - i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo mq di superficie.

TITOLO VI

Tariffe.

Art.25

Approvazione delle tariffe.

1. Le installazioni dei mezzi pubblicitari sono soggette al pagamento di un canone, secondo la tariffa allegata al presente regolamento sotto la lettera "A".
2. Le tariffe sono aggiornate annualmente con deliberazione da adottare contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione, a norma dell'art.54 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n.446.
3. La mancata deliberazione nel termine di cui al comma precedente comporta, per l'esercizio successivo, la proroga della tariffa in vigore.

Art.26

Ripartizione del territorio comunale.

1. Agli effetti della tariffa, il territorio comunale è suddiviso in tre categorie, così come previsto con delibera C.C. n.12 del 21.03.1995.

Art.27

Luogo dell'installazione.

1. Qualora i mezzi pubblicitari sono installati su beni pubblici demaniali o appartenente al patrimonio indisponibile del Comune, o su altri beni immobili privati soggetti a servitù di pubblico passaggio, la tariffa stabilita dal presente regolamento comprende anche il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al regolamento comunale approvato con deliberazione n. del
2. I mezzi pubblicitari installati su beni privati sono soggetti ad una tariffa pari al 50% della tariffa stabilita per le analoghe installazioni su beni pubblici.

Art.28

Installazioni permanenti e temporanee.

1. Le installazioni dei mezzi pubblicitari sono permanenti e temporanee.
2. Sono permanenti le installazioni autorizzate con atti aventi durata non inferiore ad un anno solare.
3. Sono temporanee le installazioni autorizzate con atti aventi durata inferiore ad un anno solare.

Art.29

Tariffa per le installazioni permanenti e temporanee.

1. Per le installazioni permanenti, la tariffa esprime il corrispettivo annuale commisurato all'unità di misura prevista in relazione ai singoli tipi di mezzi pubblicitari impiegati.
2. Il canone per le installazioni temporanee è dovuto a giorno, per l'intera durata dell'autorizzazione. In difetto di specifiche previsioni, la tariffa giornaliera è pari alla trecentesima parte di quella annuale.

TITOLO VII **Canone.**

Art.30

Soggetti obbligati al pagamento del canone.

Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'autorizzazione.

Art.31

Pagamento del canone.

1. Per le installazioni permanenti la prima rata di canone va pagata al rilascio della autorizzazione, ed è commisurata al tempo intercorrente fra la data di rilascio ed il 31 dicembre successivo. Le successive annualità sono commisurate ad anno solare, e vanno pagate anticipatamente entro il 31 dicembre.
2. Se il canone annuale supera l'importo di lire 1.000.000, il pagamento di ciascuna annualità successiva alla prima può essere frazionato in quattro trimestralità anticipate.
3. Per le concessioni temporanee il canone va sempre pagato al momento del rilascio della autorizzazione.
4. Per le modalità di pagamento, valgono le norme in materia di riscossione di entrate comunale stabilite dall'apposito regolamento di contabilità.
5. Fermo quanto stabilito dall'art.36 del presente regolamento, in caso di ritardo nel pagamento del canone o di sue rate, il debitore è tenuto a corrispondere al Comune un'indennità di mora dell'uno per cento per ogni mese compiuto o frazione superiore a 15 giorni.

TITOLO VIII **Sanzioni**

Art.32

Sanzioni pecuniarie per la pubblicità effettuata senza autorizzazione.

1. Per le installazioni effettuate senza autorizzazione, risultanti da processo verbale di contestazione redatto da competente pubblico ufficiale, il contravventore è tenuto a corrispondere un indennizzo ed una sanzione amministrativa pecuniaria.
2. L'indennizzo è pari al canone che si sarebbe pagato se l'installazione fosse stata autorizzata.
3. La sanzione amministrativa pecuniaria non può essere inferiore alla somma stabilita a norma del comma precedente, né superiore al doppio.

Art.33

Obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie.

Al pagamento dell'indennizzo di cui al comma 2 dell'articolo precedente sono tenuti in solido il proprietario dei mezzi pubblicitari installati ed il soggetto reclamizzato.

La sanzione amministrativa di cui al comma 3 dell'articolo precedente è irrogata autonomamente sia al proprietario dei mezzi pubblicitari, sia agli altri soggetti che hanno eventualmente concorso alla violazione.

Per le sanzioni stabilite dal presente articolo si applica la procedura stabilita dagli artt.16 e segg. Della legge 24.11.1981, n.689.

Art.34

Altre sanzioni.

1. Indipendentemente da quanto stabilito nell'art.34, il Comune procede alla rimozione dei mezzi pubblicitari:
 - a) privi della prescritta autorizzazione;
 - b) installati in difformità della stessa;
 - c) quando non sia stato effettuato il pagamento del relativo canone.

2. In attesa della rimozione, il Comune procede alla immediata copertura della pubblicità con essi effettuata, mediante contestuale processo verbale di contestazione redatto da competente pubblico ufficiale.
3. Resta fermo l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art.23 del D. Lgs 30 aprile 1992, n.285.
4. Se le sanzioni richiamate nel comma precedente non sono irrogabili, e la violazione concerne norme del presente regolamento, diverse da quelle stabilite per il pagamento del canone e per le installazioni pubblicitarie effettuate senza autorizzazione, il contravventore è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire 200.000 a lire 2.000.000.
5. Per le sanzioni stabilite dal comma precedente si applica la procedura stabilita dagli artt.16 e segg., della legge 24.11.1981, n.689.

TITOLO IX

Disposizioni transitorie e finali.

Art.35

Autorizzazioni in corso.

1. Le autorizzazioni alla installazione dei mezzi pubblicitari rilasciate anteriormente all'1.1.1999 restano valide sino alla scadenza e sono rinnovate, a richiesta del titolare, con la procedura stabilita al precedente art.6.

Art.36

Organo competente.

1. La gestione tecnica, amministrativa e finanziaria delle autorizzazioni di cui al presente regolamento spetta al funzionario responsabile del servizio interessato, cui è affidata ogni attività organizzativa e gestionale. Il predetto funzionario rilascia e sottoscrive gli atti di concessione e le relative revoche; riscuote i canoni le sanzioni amministrative pecuniarie, anche in via coattiva, e dispone i rimborsi.
2. La Polizia Municipale vigila sull'applicazione del presente regolamento sul territorio comunale, segnalando all'Ufficio competente le occupazioni abusive e quelle realizzate in difformità agli atti di concessione. A tal fine, l'Ufficio del patrimonio trasmette copia degli atti di concessione deliberati non oltre i cinque giorni da quello nel quale sono divenuti esecutivi.

Art.39

Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.
2. Dalla stessa data cessa di aver applicazione, nel territorio comunale, l'imposta sulla pubblicità di cui al capo I del D. Lgs. 15 novembre 1993, n.507, fermo restando l'obbligo di corrispondere l'imposta in relazione ai presupposti verificatisi anteriormente alla data stessa.

ALLEGATO (A)

TARIFFA

Mezzo pubblicitario

		Tariffa	
		annua	giornaliera
1	Insegne d'esercizio non luminose per ciascun mq di superficie occupata dal messaggio	16.000	1.600
2	Insegne d'esercizio luminose per ciascun mq di superficie occupata dal messaggio	32.000	3.200
3	Preinsegne per ciascun mq di superficie occupata dal messaggio	16.000	1.600
4	Cartelli non luminosi per ciascun mq di superficie occupata dal messaggio	16.000	1.600
5	Cartelli luminosi per ciascun mq di superficie occupata dal messaggio	32.000	3.200
6	Striscioni, locandine e stendardi, non luminosi per ciascun mq di superficie occupata dal messaggio	16.000	1.600
7	Striscioni, locandine e stendardi, luminosi per ciascun mq di superficie occupata dal messaggio	32.000	1.600
8	Segni orizzontali reclamistici per ciascun mq di superficie occupata dal messaggio	16.000	1.600
9	Impianti pubblicitari di servizio, non luminosi per ciascun mq di superficie occupata dal messaggio	16.000	1.600
10	Impianti pubblicitari di servizio, luminosi per ciascun mq di superficie occupata dal messaggio	32.000	3.200
11	IMPIANTI	DI PUBBLICITÀ E PROPAGANDA	
11.a	Pubblicità su veicoli di uso pubblico, all'interno od all'esterno per ciascun mq di superficie occupata dal messaggio	32.000	3.200
11.b	Pubblicità all'esterno di veicoli di uso privato per ciascun mq di superficie occupata dal messaggio	32.000	3.200
11.c	Pubblicità con proiezioni luminose, diapositive e simili per ciascun mq di superficie occupata dal messaggio	32.000	3.200
11.d	Pubblicità con aeromobili per ogni giorno di pubblicità		96.000
11.e	Pubblicità con palloni frenati per ogni giorno di pubblicità		48.000
11.f	Pubblicità con lancio o distribuzione di volantini, manifestini per ciascuna persona impiegata, per giorno, nella distribuzione		10.000
11.g	Pubblicità sonora per ciascun mezzo impiegato nella diffusione del suono, anche se mobile, e per ogni giorno o frazione		12.000